

CasaClima Network - Sezione La Spezia

(Statuto per sezioni a livello provinciale/regionale)

Art. 1: Denominazione – Sede - Durata - Scopo

- 1.1 Nome
- 1.2 Sede
- 1.3 Durata

Art. 2: Scopo dell'associazione – Comunicazioni esterne – Utilizzo del logo

- 2.1 Scopo dell'associazione
- 2.2 Comunicazioni rivolte all'esterno
- 2.3 Utilizzo del logo

Art. 3: Patrimonio - finanziamento

- 3.1 Patrimonio
- 3.2 Finanziamento

Art. 4: Esercizio Sociale

- 4.1 Esercizio sociale
- 4.2 Rendiconto annuale

Art. 5: Modalità di Ammissione dei Soci

- 5.1 Ammissione del socio
- 5.2 Decadenza del socio
- 5.3 Soci onorari

Art. 6: Diritti e doveri dei soci

- 6.1 Diritti
- 6.2 Doveri

Art. 7: Organi dell'associazione

Art. 8: Assemblea plenaria dei soci

- 8.1 Convocazione e ordine del giorno
- 8.2 Diritto di voto
- 8.3 Delibere e verbale
- 8.4 Presidenza
- 8.5 Ambito di competenza dell'assemblea plenaria dei soci

Art. 9: Consiglio direttivo

- 9.1 Composizione
- 9.2 Elezione, ritiro e destituzione
- 9.3 Convocazioni
- 9.4 Verbale
- 9.5 Ambito di competenza del consiglio direttivo

Art. 10: Il presidente

Art. 11: Il segretario

Art. 12: Revisori legali

Art. 13: Scioglimento

Art. 14: Rinvio

Art. 1: Denominazione – Sede - Durata - Scopo

1.1 Nome

È costituita l'associazione denominata **CasaClima Sezione La Spezia**

1.2 Sede

L'Associazione ha sede nella Regione Liguria, e segnatamente nel Comune di Bolano, Piazza 4 Novembre, n. 29. La sede legale può essere trasferita in altra città, provincia o regione solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini provinciali della provincia ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

1.3 Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 2: Scopo dell'associazione – Comunicazioni esterne – Utilizzo del logo

2.1 Scopo dell'associazione

L'associazione **CasaClima** è un'organizzazione di pubblica utilità, indipendente e senza scopo di lucro, membro della federazione „*CasaClima Network Italia*“.

L'associazione **CasaClima** si occupa di efficienza energetica e della costruzione sostenibile di edifici e ha quali scopi sociali:

- a) diffondere la conoscenza del “*Progetto CasaClima*”, inteso come “*progettare, costruire e abitare in modo sostenibile*” svolgendo la propria attività in collaborazione con l'Agenzia CasaClima di Bolzano, che è proprietaria del marchio Klimahaus / CasaClima
- b) promuovere il “*Progetto CasaClima*” nella provincia della Spezia attraverso le seguenti specifiche attività:
 - Informazione e sensibilizzazione sull'uso efficiente dell'energia, sull'utilizzo di energie rinnovabili, nel rispetto dell'ambiente e del clima, operando tanto nel settore delle nuove costruzioni quanto nell'attività di riqualificazione e ristrutturazione di edifici già esistenti;
 - organizzazione di eventi formativi sui temi del progetto: “*CasaClima*”;
 - organizzazione di manifestazioni informative e di iniziative finalizzate a diffondere la cultura di un'edilizia sostenibile;

- organizzazione e partecipazione a conferenze, incontri, seminari ecc, finalizzati a far conoscere gli sviluppi dell'efficienza energetica e del costruire sostenibile.

L'associazione, oltre a perseguire gli obiettivi sopra indicati, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulti essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali

2.2 Comunicazioni rivolte all'esterno

Tutte le comunicazioni ufficiali rivolte all'esterno dell'Associazione devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le pubblicazioni divulgative riguardanti manifestazioni, eventi, incontri informativi o altre iniziative promosse dall'associazione e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, possono essere divulgate via posta elettronica da indirizzi diversi da quello dell'Associazione esclusivamente attraverso file allegati in formato non modificabile (pdf protetti con firma digitale, file immagine o similari).

2.3 Utilizzo del logo

Il logo dell'Associazione "*CasaClima Network Sezione La Spezia*", segue le stesse modalità di utilizzo contenute nel "*Regolamento e manuale d'uso del Marchio di Certificazione CasaClima*", adottato dall'Agenzia CasaClima di Bolzano, che da questa verrà messo a disposizione dell'associazione.

L'utilizzo del logo *CasaClima Network Sezione La Spezia*, è subordinato all'appartenenza dell'Associazione alla Federazione CasaClima Network

L'Associazione si impegna con cadenza semestrale a inviare all'Agenzia CasaClima, con lettera raccomandata, rendiconto generale dell'attività svolta.

Art. 3: Patrimonio - Finanziamento

3.1 Patrimonio:

Il patrimonio dell'associazione potrà essere costituito da:

- beni mobili ed immobili acquisiti a titolo oneroso o gratuito;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o enti pubblici e privati.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione dovranno essere impegnati per le finalità istituzionali.

3.2 Finanziamento:

L'associazione finanzia le sue attività attraverso:

- quote associative e specifici corrispettivi versati per determinate attività sociali;
- quote di partecipazione ai corsi
- libere offerte dei soci;
- contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati;
- incassi e/o offerte raccolte durante le manifestazioni;
- donazioni di terzi e qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Art. 4: Esercizio sociale

4.1 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4.2 Rendiconto annuale

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio. Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea plenaria dei soci.

Art. 5: Modalità di Ammissione dei Soci

5.1 Ammissione del socio

Possono aderire all'Associazione quali soci ordinari, coloro che sono in possesso dell'attestato di partecipazione al corso base "*CasaClima*", che hanno sottoscritto il "*MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ*" CasaClima, allegato al presente statuto e che sono domiciliati nell'ambito territoriale dell'associazione. Sono ammessi all'associazione anche coloro che pur non avendo ancora frequentato il corso base al momento della domanda, entreranno in possesso del relativo attestato di partecipazione al corso base "*CasaClima*" entro 180 giorni dalla data di iscrizione all'associazione.

Possono aderire all'associazione anche le associazioni e le istituzioni pubbliche e private (quali ad esempio scuole, università, fondazioni, ecc.) interessate al tema del risparmio energetico e della protezione del clima. Possono aderire all'associazione solo le associazioni e le istituzioni che hanno sottoscritto il "*MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ*" CasaClima. Le associazioni o le istituzioni possono essere rappresentate all'interno del Network dal solo legale rappresentante (direttore, presidente, ecc.) o da un suo delegato.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata per iscritto al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza l'ammissione del socio. In caso di rifiuto, il Consiglio deve fornire adeguata motivazione.

5.2 Decadenza del socio

Il socio cessa di far parte dell'associazione per:

- a. Scioglimento dell'associazione;
- b. Dimissioni volontarie, da comunicare al consiglio direttivo per mezzo di raccomandata. Tale comunicazione deve pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio sociale, pena l'obbligo di versare la quota per l'esercizio successivo;
- c. Esclusione per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- d. Esclusione, da comunicare per mezzo di raccomandata, per gravi infrazioni dello statuto, regolamento e/o delibere degli organi sociali, nonché per comportamenti contrari alla legge, comunque dannosi agli interessi sociali, per il compimento di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, lesive del buon andamento e del nome dell'associazione e dell'Agenzia CasaClima. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre ricorso scritto, sul quale delibererà l'assemblea plenaria con la maggioranza semplice.

Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione,

La quota sociale non è trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

5.3 Soci onorari

Con la maggioranza dei due terzi, l'assemblea plenaria può nominare soci onorari, coloro che hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno morale / economico alla vita dell'associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto nell'assemblea plenaria.

Art. 6: Diritti e doveri dei soci

6.1 Diritti

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'associazione, di prendere visione di tutti gli atti e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione e hanno il diritto di voto nell'assemblea plenaria.

6.2 Doveri

I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali e di contribuire alla vita associativa, a versare puntualmente le quote sociali stabilite; essi hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali e delle sezioni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi. Devono inoltre evitare comportamenti che possano nuocere alla reputazione e allo scopo dell'associazione.

Art. 7: Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea plenaria dei soci
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente
- d) il vicepresidente
- e) i revisori legali
- f) il segretario

Art. 8: Assemblea plenaria dei soci

8.1 Convocazione e ordine del giorno

L'assemblea plenaria dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione e viene convocata almeno una volta all'anno dal presidente. Se necessario, l'assemblea plenaria può essere convocata in qualsiasi momento, oppure quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. La convocazione deve pervenire ai soci almeno 14 giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e deve riportare l'ordine del giorno.

8.2 Diritto di voto

La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio. Per i soci persone giuridiche partecipa all'assemblea il legale rappresentante o il procuratore, salvo delega di questi secondo le predette disposizioni.

8.3 Delibere e verbale

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

È validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione, se fissata non prima che siano trascorse 24 ore dalla data e ora stabilita per la prima convocazione.

Le delibere sono approvate, a maggioranza semplice, salvo quanto stabilito diversamente dal presente statuto.

L'Assemblea può deliberare solo su argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere trascritte su apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente.

8.4 Presidenza

Presiede l'assemblea degli associati il presidente, e in caso di sua assenza, il sostituto nominato dall'assemblea degli associati.

8.5 Ambito di competenza dell'assemblea plenaria dei soci

I compiti dell'assemblea plenaria dei soci sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo;
- b) approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo;
- c) eleggere gli organi dell'associazione;
- d) definire la quota associativa annuale;
- e) trattare i ricorsi dei soci;
- f) nominare i revisori legali,
- g) modificare lo statuto (necessaria la maggioranza di due terzi);
- h) sciogliere l'associazione e stabilire le modalità di liquidazione (vedi art.13);
- i) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- j) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza di altri organi sociali.

Art. 9: Consiglio direttivo

9.1 Composizione

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo, composto da minimo di 5 (in deroga 2) fino ad un massimo di 9 membri, che devono essere in possesso del titolo di Consulenti Energetici o Auditori autorizzati CasaClima, e rimane in carica per 5 (cinque) anni.

Possono far parte del consiglio direttivo anche Enti, Istituzioni pubbliche e private, Aziende, Società che abbiano in atto uno specifico convenzionamento con l'Agenzia CasaClima. La loro rappresentanza nel consiglio direttivo viene normata ai sensi dell'art 5 del presente Statuto.

La carica di membro del consiglio direttivo, come le altre cariche sociali, è onorifica e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico svolto. Per specifiche prestazioni (per es. conferenze, lavoro a progetto ecc.) ai membri del consiglio può essere riconosciuto un compenso. I dettagli di queste attività sono definiti in uno specifico regolamento interno, che deve essere preventivamente approvato dall'Agenzia CasaClima di Bolzano mediante timbro di approvazione e successivamente votato dai due terzi del consiglio direttivo. Tale regolamento interno resta valido fino alla formulazione di un nuovo regolamento interno.

9.2 Elezione, ritiro e destituzione

I membri del consiglio che intendono essere eletti o rieletti, devono presentare la propria candidatura per iscritto prima della data dell'assemblea.

La lista dei candidati viene compilata e successivamente inoltrata alla presidenza e inviata assieme all'ordine del giorno ai soci dell'associazione. Le elezioni si svolgono a voto segreto.

Nella prima seduta il consiglio direttivo elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario.

Se vengono a mancare per dimissioni, decadenza, decesso o altra causa uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, questi vengono sostituiti alla prima assemblea plenaria utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato le vacanze d'organico e i sostituti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del consiglio direttivo. Le dimissioni vanno comunicate al consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell'arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo, in questo caso, entro 30 giorni l'assemblea, appositamente convocata, deve rinominare il consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo possono essere destituiti prima della scadenza naturale del loro mandato dall'assemblea plenaria dei soci con la maggioranza dei due terzi dei voti.

9.3 Convocazione

Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente tramite comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail).

La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno redatto dal presidente, deve pervenire ai membri del consiglio una settimana prima della data fissata per la riunione, in casi di particolare urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

Il consiglio può essere convocato quando è richiesto da almeno due dei suoi membri o dei revisori.

9.4 Verbale

Le riunioni del consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice e vengono trascritte in un verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il Presidente e i consiglieri hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza. E' però previsto l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente

9.5 Ambito di competenza del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo attua le delibere dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nell'ambito delle sue competenze sono compresi i seguenti compiti:

- a) elaborazione dell'ambito di attività e del programma di attività;
- b) elaborazione dei rendiconti consuntivi e dei preventivi;
- c) approvazione e modifica del regolamento interno;
- d) assunzione e licenziamento del personale;
- e) ammissione e esclusione dei soci;
- f) elaborazione dell'ordine del giorno per l'assemblea;
- g) amministrazione del patrimonio;
- h) riscossione delle quote associative;
- i) delegazione di specifici compiti e assegnazione di mandati speciali a specifici membri.

Art. 10: Il presidente

Il presidente rappresenta l'associazione sia all'interno, che all'esterno. Egli presiede l'assemblea plenaria dei soci e il consiglio direttivo.

Il Presidente, a tutti gli effetti di legge, rappresenta di fronte a terzi l'Associazione stessa; rappresenta l'associazione in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.c.; ha il potere di conferire procure alle liti ritenute necessarie ed opportune per agire in sede giudiziaria e/o arbitrale; incarica i membri del consiglio direttivo od anche terzi ad esso estranei per lo svolgimento di quelle attività che ritiene opportune; presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli associati; rappresenta in sede contrattuale l'associazione stessa, potendo conferire

procura, quando ritenuto opportuno, ad altri membri; svolge tutti gli incarichi conferitigli dal consiglio direttivo e dall'assemblea, esegue operazioni bancarie ed investimenti, rappresenta l'associazione stessa presso tutti gli enti e/o uffici, sia pubblici che privati.

Il vice-presidente a tutti gli effetti di legge rappresenta il presidente, se e qualora incaricato da quest'ultimo, oppure nei casi in cui lo stesso è impossibilitato a svolgere le proprie mansioni istituzionali. Il vice-presidente in nessun caso può agire in modo difforme alle volontà o ai poteri conferitigli dal presidente.

Art. 11: Il segretario

L'incarico di segretario viene affidato dal consiglio direttivo. Il segretario può anche essere non socio dell'associazione.

Il segretario dirige l'ufficio e assiste il presidente nelle proprie attività. Egli esegue le decisioni degli organi dell'associazione e formalizza le decisioni del consiglio direttivo, dal quale risulta indipendente. Il proprio ambito di azione è fissato nel regolamento interno.

Art. 12: I revisori legali

L'assemblea nomina il collegio dei revisori legali. Ai revisori spetta il controllo della gestione finanziaria dell'associazione e in particolare del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea. Il collegio dei revisori legali deve redigere la relazione e comunicare all'assemblea parere favorevole o sfavorevole all'approvazione del rendiconto consuntivo annuale. Detta relazione deve restare depositata, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, presso la sede dell'associazione

Art. 13: Scioglimento

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea dei soci, che può deliberare sullo scioglimento se sono presenti almeno i quattro quinti dei soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Il residuo attivo derivante dalla liquidazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23

dicembre 1996 n.662, che ha sede legale nella provincia della Spezia, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14: Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.